

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



# **Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari**

## **Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 43b capoverso 3 e 55 della legge del 22 giugno 2007<sup>1</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

*ordina:*

### **Sezione 1: Oggetto**

#### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

### **Sezione 2: Autorizzazione**

#### **Art. 2**            Richiesta

<sup>1</sup> L'organismo di vigilanza presenta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti segnatamente:

- a. l'organizzazione;
- b. il luogo della direzione;
- c. il finanziamento durevole e sostenibile dell'attività;
- d. la garanzia di un'attività irreprensibile;
- e. i compiti e la loro eventuale delega.

<sup>2</sup> La richiesta deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione:

- a. indicazioni sulla nazionalità e domicilio;

RS ...

<sup>1</sup> RS 956.1

- b. indicazioni sulle partecipazioni qualificate nell'organismo di vigilanza o in altre società;
- c. indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
- d. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
- e. referenze;
- f. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o un'attestazione corrispondente.

### **Art. 3** Forma giuridica e compiti

<sup>1</sup> L'organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero.

<sup>2</sup> L'organo incaricato dell'amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esercita l'alta direzione dell'organismo di vigilanza;
- b. definisce l'organizzazione dell'organismo di vigilanza;
- c. nomina le persone incaricate dell'alta vigilanza e della gestione.

<sup>3</sup> L'organo incaricato della gestione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. esercita la direzione operativa;
- b. elabora le basi decisionali per l'organo incaricato dell'amministrazione;
- c. attua le decisioni dell'organo incaricato dell'amministrazione.

<sup>4</sup> L'organismo di vigilanza persegue una politica retributiva adeguata tenendo conto della propria attività, dei rischi e della situazione finanziaria e definisce tale politica nei propri regolamenti.

### **Art. 4** Garanzia e indipendenza

<sup>1</sup> Le persone indipendenti non possono accettare mandati dagli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza o a favore di questi ultimi. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirette negli assoggettati alla vigilanza. Le decisioni determinanti devono essere prese da una persona indipendente.

<sup>2</sup> In caso di conflitti di interessi le persone coinvolte devono ricusarsi. L'organismo di vigilanza definisce nei documenti relativi all'organizzazione le modalità di gestione dei conflitti di interessi e i dettagli della ricusazione. I conflitti di interessi durevoli escludono il requisito dell'indipendenza.

<sup>3</sup> L'organismo di vigilanza non può esercitare attività diverse da quelle menzionate all'articolo 43a LFINMA. In particolare non può:

- a. fornire consulenza agli assoggettati alla vigilanza;
- b. operare come organo di mediazione secondo il titolo quinto della legge del 15 giugno 2018<sup>2</sup> sui servizi finanziari.

<sup>2</sup> RS 950.1

**Art. 5** Mezzi finanziari

<sup>1</sup> L'organismo di vigilanza deve disporre di un capitale minimo versato integralmente di 500 000 franchi, di cui almeno un quarto deve essere liquido.

<sup>2</sup> Fino alla prima costituzione delle riserve legali di cui all'articolo 43*f* capoverso 2 LFINMA è possibile computare i mutui di grado posteriore dell'ente responsabile dell'organismo di vigilanza.

**Art. 6** Riserve

<sup>1</sup> Per la sua attività ai sensi dell'articolo 43*a* capoverso 1 LFINMA, l'organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o raggiunge di nuovo l'importo di un preventivo annuale.

<sup>2</sup> Al momento del rilascio dell'autorizzazione la FINMA stabilisce il termine entro il quale devono essere costituite riserve pari a un preventivo annuale. Di norma è considerato congruo un termine di dieci anni.

**Art. 7** Mutui della Confederazione

<sup>1</sup> La concessione di mutui della Confederazione compete al Dipartimento federale delle finanze (DFE).

<sup>2</sup> I mutui possono essere concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. In caso di necessità il DFE stabilisce un ordine di priorità.

<sup>3</sup> I mutui possono essere concessi soltanto agli organismi di vigilanza che dispongono di un'autorizzazione della FINMA. Il DFE può subordinare la concessione di mutui ad altre condizioni.

**Art. 8** Presentazione dei conti

L'organismo di vigilanza è soggetto all'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti di cui agli articoli 957*a*–958*d* del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>3</sup>.

**Sezione 3: Vigilanza continua****Art. 9** Elenchi dei membri

<sup>1</sup> Se svolge anche l'attività di un organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 1997<sup>4</sup> sul riciclaggio di denaro (LRD), l'organismo di vigilanza tiene elenchi separati dei membri in cui figurano i membri autorizzati dalla FINMA e assoggettati alla vigilanza completa dell'organismo di vigilanza.

<sup>2</sup> Gli elenchi dei membri devono essere accessibili al pubblico mediante una procedura di richiamo.

<sup>3</sup> RS 220

<sup>4</sup> RS 955.0

**Art. 10** Vigilanza continua

<sup>1</sup> Nell'ambito della vigilanza continua l'organismo di vigilanza valuta i rischi connessi sia all'attività sia all'organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

<sup>2</sup> La FINMA può stabilire periodicamente i punti che l'organismo di vigilanza deve almeno verificare nell'ambito della vigilanza continua.

**Art. 11** Notifiche alla FINMA

<sup>1</sup> L'organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:

- a. le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell'ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per il ripristino della situazione conforme;
- b. se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.

<sup>2</sup> Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l'articolo 43b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.

<sup>3</sup> Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell'attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all'attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.

<sup>4</sup> Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.

**Sezione 4: Strumenti di vigilanza dell'organismo di vigilanza****Art. 12** Verifica

<sup>1</sup> L'organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o ricorrere a società di audit.

<sup>2</sup> Se ricorre a società di audit, esso rilascia a tali società e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

**Art. 13** Abilitazione delle società di audit

<sup>1</sup> La società di audit a cui ricorre l'organismo di vigilanza è sufficientemente organizzata se:

- a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito degli organismi di vigilanza;
- b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito degli organismi di vigilanza;

- c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c CO<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> L'attività che necessita di un'autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

- a. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
- b. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
- c. gli auditor responsabili.

<sup>3</sup> Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza, ha stipulato un'assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

#### **Art. 14**            Abilitazione degli auditor responsabili

<sup>1</sup> Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell'ambito previsto dall'articolo 84 dell'ordinanza del ... <sup>6</sup> sugli istituti finanziari (OIsFi);
- b. 200 ore di verifica nell'ambito previsto dall'articolo 84 OIsFi;
- c. otto ore di perfezionamento nell'ambito previsto dall'articolo 84 OIsFi, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

<sup>2</sup> Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 100 ore di verifica nell'ambito previsto dall'articolo 84 OIsFi, negli ultimi quattro anni;
- b. otto ore di perfezionamento all'anno nell'ambito previsto dall'articolo 84 OIsFi.

<sup>3</sup> Per l'abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capoverso 2, gli auditor responsabili possono computare l'esperienza professionale e le

<sup>5</sup> RS 220

<sup>6</sup> RS ...

ore di verifica secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 23 giugno 2006<sup>7</sup> sugli investimenti collettivi (LICol) nella versione del 28 settembre 2012<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Gli avvocati e i notai impiegati come auditor presso avvocati e notai allo scopo di garantire il rispetto del segreto professionale dispongono delle pertinenti conoscenze, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22c dell'ordinanza dell'11 novembre 2015<sup>9</sup> sul riciclaggio di denaro.

<sup>5</sup> L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a–c dell'ordinanza del 22 agosto 2007<sup>10</sup> sui revisori o un'abilitazione come perito revisore secondo l'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005<sup>11</sup> sui revisori autorizza anche a eseguire verifiche nell'ambito degli organismi di vigilanza.

## **Art. 15** Perfezionamento

<sup>1</sup> I corsi di perfezionamento ai sensi dell'articolo 14, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

- a. il perfezionamento comprende l'ambito degli organismi di vigilanza;
- b. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora;
- c. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

<sup>2</sup> È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

<sup>3</sup> Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

### **Art. 16** Disposizione transitoria

Per le domande di abilitazione secondo l'articolo 14 presentate entro il 31 dicembre 2022 gli auditori responsabili possono computare l'esperienza professionale acquisita e le ore di verifica effettuate presso gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD<sup>12</sup> nel campo della LRD e nel campo delle norme di comportamento secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LICol<sup>13</sup> nella versione del 28 settembre 2012<sup>14</sup>.

7 RS 951.31  
8 RU 2013 585  
9 RS 955.01  
10 RS 221.302.3  
11 RS 221.302  
12 RS 955.0  
13 RS 951.31  
14 RU 2013 585

**Art. 17**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr